Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 689ª seduta pubblica martedì 19 settembre 1967, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Disposizioni per il controllo delle armi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* AJROLDI (2178).

2. Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali - *Relatore* DONATI (1540).

3. FENOALTEA. — Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (96).

   Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* MONNI (2033).

4. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa - *Relatore* CAROLI (19).

5. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) - *Relatore* BETTONI (1900).

6. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali - *Relatore* GIARDINA (1830).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica - *Relatore* PAFUNDI (891).

8. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità - *Relatore* FERRONI (588).

II. *Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica Relatore* SCHIAVONE (*Doc.* 80).

III. *Discussione dei disegni di legge*:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo* 32, *secondo comma, del Regolamento*) (1564).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare - *Relatore* CORNAGGIA MEDICI (1867).

3. *Disegno di legge costituzionale*. - LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo* 32, *secondo comma del Regolamento*) (938).

(9631)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in DCCXXXII seduta pubblica per lunedì 18 settembre 1967, alle ore 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Svolgimento di interpellanze.

(9633)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

Modificazioni alle cattedre ed ai posti di insegnante d'arte applicata di cui alle tabelle annesse al decreto ministeriale 24 maggio 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1965;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1966, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata da conferire ai sensi degli articoli 7, 8, 10 della precitata legge 29 marzo 1965, n. 336;

Considerato che — posteriormente all'emanazione del decreto ministeriale 24 maggio 1966 sopracitato — si è resa necessaria l'adozione di altri provvedimenti che comportano talune modificazioni nella determinazione delle cattedre e dei posti di insegnante d'arte applicata previsti dallo stesso decreto ministeriale;

Decreta:

Il numero delle cattedre e dei posti di insegnante d'arte applicata indicato nelle tabelle I, II, III, annesse al decreto ministeriale 24 maggio 1966, citato nelle premesse, è modificato come segue, limitatamente alle cattedre e ai posti sottoindicati.

TABELLA I

N. d'ordine	Denominazione	Numero
5	Matematica, fisica, contabilità . .	25
7	Scienze naturali e chimica .	28
17	Arti grafiche con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	—

TABELLA II

N. d'ordine	Denominazione	Numero
4	Calcografia	—
39	Litografia	—
58	Tipografia	—

TABELLA III

N. d'ordine	Denominazione	Numero
1	Lingua italiana, storia, educazione civica, geografia	4
4	Storia dell'arte e delle arti applicate	1
14	Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . .	2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1967

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 98

(9238)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 31 maggio 1939, e modificato con decreti in data 12 dicembre 1941, 29 gennaio 1946, 7 ottobre 1946, 1° agosto 1947, 20 ottobre 1955, 21 gennaio 1958, 18 marzo 1958 e 29 novembre 1961;

Viste le delibere assunte dalla Commissione centrale di beneficenza della predetta Cassa in data 26 maggio e 28 giugno 1967, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 17 luglio 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, allegato al presente decreto, composto di n. 52 articoli e di una disposizione transitoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

TITOLO I

Costituzione, Sede, Scopo, Gestioni e Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, istituita in Milano nell'anno 1823 per iniziativa della Commissione centrale di beneficenza, in base alle norme contenute nell'« Avviso » pubblicato il 12 giugno 1823, ha personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa di risparmio si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento del Fondo di riserva e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 51.

Art. 3.

La Cassa di risparmio ha sede in Milano e svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Sono gestioni annesse alla Cassa di risparmio ed amministrate con bilanci separati:

a) il Credito fondiario, assunto dalla Cassa di risparmio con la convenzione 4 ottobre 1865, approvata con la legge 14 giugno 1866, n. 2983;

b) la Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità istituita presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, retta dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1958, n. 845, e successive modifiche;

c) la Sezione di credito agrario, istituita con decreto ministeriale 15 dicembre 1927;

d) la Fondazione « Opere sociali Cassa di risparmio delle provincie lombarde », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, n. 1697;

e) l'Opera pia « Fondo della beneficenza », riconosciuta con decreto reale 1° febbraio 1883;

f) la Fondazione « Vittorio Emanuele II », eretta in ente morale con decreto reale 7 novembre 1879;

g) l'« Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori », eretta in ente morale con decreto reale 24 gennaio 1895.

Art. 5.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal Fondo di riserva;

b) dal Fondo per le oscillazioni nei valori dei titoli;

c) dal Fondo per perdite eventuali;

d) da altri Fondi eventuali, costituiti o costituendi per scopi speciali, comunque denominati.

TITOLO II

Amministrazione

Art. 6.

Sono organi dell'Amministrazione della Cassa di risparmio:

1) la Commissione centrale di beneficenza;

2) il Comitato esecutivo, eletto in seno alla Commissione stessa;

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le Commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO III

Commissione centrale di beneficenza

Art. 7.

La Commissione centrale di beneficenza è composta dal presidente, dal vice presidente e da quindici commissari.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I commissari sono nominati:

tre dall'Amministrazione provinciale di Milano;

tre dall'Amministrazione comunale di Milano;

uno per ciascuna dalle Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio e Varese.

I commissari devono essere scelti tra le persone più rappresentative delle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provveda entro sei mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente della Cassa a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della Provincia ove ha sede l'Ente inadempiente.

Art. 8.

Non possono far parte della Commissione centrale:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri della Commissione stessa o del Collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla Commissione centrale, la quale prenderà l'iniziativa per provocarne la sostituzione.

I membri della Commissione centrale non possono contrarre obbligazioni dirette od indirette con la Cassa di risparmio e, ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dalla Commissione centrale di beneficenza.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 9.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina e possono essere confermati.

I quindici commissari durano in carica quattro anni dalla data della deliberazione di nomina e sono confermabili.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 10.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri commissari si potrà corrispondere una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze della Commissione centrale, del Comitato esecutivo e di eventuali Commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e ad altri incarichi che fossero loro affidati, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute.

Art. 11.

La Commissione centrale di beneficenza delibera:

a) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

b) sulla nomina dei membri del Comitato esecutivo;

c) sui bilanci annuali della Cassa di risparmio e gestioni annesse;

d) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

e) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti e ruoli organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

f) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali, degli altri dirigenti e sulle punizioni più gravi da applicare in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

g) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione, nonchè sul collocamento a riposo e sulla rimozione del personale;

h) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente, al vice presidente, ai commissari ed ai membri delle Commissioni, nonchè sulle retribuzioni del Collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza in materia;

i) sull'erogazione di fondi della Cassa di risparmio destinati a scopi di assistenza, beneficenza o pubblica utilità, determinando i criteri distributivi ed approvando l'annuale piano di ripartizione generale;

l) sulle partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, ad Istituti speciali di credito, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

m) sulle nomine di rappresentanti della Cassa di risparmio negli istituti ed enti di cui al comma precedente, nonchè in altri enti od organismi.

Art. 12.

La Commissione centrale si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Comitato esecutivo o dal Collegio sindacale.

Deve essere convocata anche su domanda di almeno quattro membri della Commissione centrale, nella quale sia indicata la proposta da deliberarsi.

La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione centrale, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti la Commissione ed il Collegio sindacale: in caso di urgenza, la convocazione può anche avvenire mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione centrale è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal commissario più anziano, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo della Commissione centrale; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le presiede e dal segretario. Quando la Commissione decida di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il commissario all'uopo designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo commissario; in tal caso la proposta che avrà ottenuto soltanto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il commissario che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO IV

Comitato esecutivo

Art. 14.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo composto dal presidente e dal vice presidente della Commissione stessa, membri di diritto, e da altri cinque membri eletti dalla Commissione tra i propri componenti; questi stanno in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo amministra separatamente la Cassa di risparmio e le gestioni annesse di sua pertinenza, in base ai rispettivi loro ordinamenti ed attenendosi all'indirizzo e alle deliberazioni della Commissione centrale.

Sono di competenza del Comitato tutti gli affari che riguardano l'andamento economico e amministrativo della Cassa di risparmio e gestioni annesse e che non siano espressamente demandati alla Commissione centrale.

Art. 16.

In particolare ed in via esemplificativa sono riservati al Comitato esecutivo:

a) le proposte delle massime fondamentali, delle discipline regolamentari e di tutti gli affari che devono essere deliberati dalla Commissione centrale;

b) i provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

c) l'apertura di nuove dipendenze e la loro eventuale soppressione, nonchè la determinazione dei giorni e degli orari dei servizi di sportello;

d) l'assunzione di nuovi servizi nell'ambito statutario e la loro eventuale soppressione;

e) l'istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto determinandone la funzione e la durata, nonchè la nomina dei membri di esse;

f) l'impiego del denaro e il movimento dei fondi, nei modi indicati dalla legge, dagli statuti e dalla Commissione centrale;

g) l'approvazione di tutte le spese non riservate alla Commissione centrale;

h) la concessione di contributi e sussidi per assistenza, beneficenza e pubblica utilità secondo i criteri del piano generale erogativo approvato annualmente dalla Commissione centrale;

i) l'assunzione in ruolo e la cessazione degli impiegati e del personale di servizio della Direzione centrale e delle dipendenze, non riservate alla Commissione centrale;

l) i provvedimenti disciplinari a carico del personale, non riservati alla Commissione centrale, da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

m) la concessione di gratificazioni e di sussidi al personale e loro famiglie;

n) la decisione, sentito il parere degli uffici competenti, se in caso di espropriazione di stabili dati in cauzione di mutui, l'Istituto debba presentarsi all'asta;

o) il giudizio, previo parere del competente ufficio, sulla efficienza cauzionale degli stabili offerti in ipoteca a garanzia di mutui e sovvenzioni in conto corrente e l'autorizzazione a stipulare i relativi contratti in seguito alla verifica della proprietà e libertà da ogni vincolo;

p) l'assenso alla cancellazione totale o parziale di ipoteche esistenti a favore della Cassa di risparmio, del Credito fondiario e gestioni annesse di sua pertinenza ed in genere l'assenso a qualsiasi altra formalità ipotecaria, nonchè il rilascio di quietanze totali o parziali e la delega a firmare gli atti relativi;

q) le operazioni di cui all'art. 40 nonchè le operazioni, anche di straordinaria amministrazione, presso il Debito pubblico su rendite intestate all'Istituto o sue gestioni annesse, quali il tramutamento al portatore di rendite nominative, la traslazione o cessione, il vincolo sulle rendite stesse o la sua cancellazione;

r) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, tanto della Cassa di risparmio quanto delle gestioni annesse, nonchè l'autorizzazione a transigere cause o vertenze od a comprometterle in arbitri;

s) l'acquisto di oggetti mobili e la loro vendita;

t) la compravendita e la gestione di immobili;

u) la delega, anche in via permanente, delle firme di rappresentanza per determinati atti o contratti a dirigenti, funzionari e impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, nonchè il rilascio di procure « ad negotia » o alle liti, sia generali che speciali a dipendenti dell'Istituto od a terzi.

La firma delle procure potrà dal Comitato esecutivo essere deferita in via disgiuntiva, oltre che al presidente od al vice presidente, anche a uno o più commissari della Commissione centrale, come pure al direttore generale od ai singoli vice direttori generali.

Il Comitato esecutivo potrà delegare a un commissario l'approvazione e l'erogazione di determinate spese di ordinario rifornimento e manutenzione.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo si raduna, di norma, due volte alla settimana, e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti; però per gli affari indicati alle lettere *f*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *s*) dell'articolo precedente, basta l'intervento di tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali e le deliberazioni delle sedute del Comitato sono redatti a cura del segretario, firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario stesso; il Comitato potrà delegare volta per volta ad uno dei commissari intervenuti, in caso di assenza o di impedimento di chi ha presieduto l'adunanza, la firma dei relativi verbali e deliberazioni.

TITOLO V

Presidente

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa di risparmio e gestioni annesse, convoca e presiede la Commissione centrale, il Comitato esecutivo e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa di risparmio; col consenso del Comitato esecutivo può incaricare di tale vigilanza, per determinati rami di servizio, il vice presidente.

Nei casi di assoluta e di improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza della Commissione centrale o del Comitato esecutivo, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente ha facoltà di consentire alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di precetto eseguite dalla Cassa di risparmio, dal Credito fondiario e dalla Sezione opere pubbliche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti la garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa di risparmio o dal suo Credito fondiario, sempre quando il credito dell'Istituto mutuante sia integralmente estinto.

Il presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio l'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il membro del Comitato più anziano presente in sede, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo del Comitato esecutivo; nella eventualità di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO VI

Collegio sindacale

Art. 19.

Presso la Cassa di risparmio funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del Codice civile.

Di essi, uno è nominato dal comune di Milano, gli altri due, a turno, dalle Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato nel presente comma.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provveda entro sei mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente della Cassa a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della Provincia ove ha sede l'Ente inadempiente.

I sindaci durano in carica un anno, sino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili o confermabili.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui al precedente art. 8 in materia di incompatibilità e di obbligazioni per i membri della Commissione centrale, nonchè le norme di cui al quarto comma dell'art. 9 in caso di surrogazione per morte, dimissioni od altre cause.

Essi devono assistere a tutte le adunanze della Commissione centrale e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo, qualora ne siano da esso richiesti.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o della Commissione centrale di beneficenza, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente della Cassa.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione fissata dalla Commissione centrale di beneficenza, con l'osservanza delle istruzioni in materia dell'Organo di vigilanza, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VII

Direttore generale

Art. 20.

Il direttore generale:

a) interviene alle sedute della Commissione centrale con voto consultivo e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, ed alle sedute del Comitato esecutivo con voto deliberativo. Può inoltre intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive, nonchè alle riunioni di altre eventuali Commisisoni o Gestioni speciali, sempre con voto deliberativo;

b) è capo di tutti i servizi ed uffici e del personale nello esercizio delle rispettive funzioni;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive dell'Amministrazione e rappresenta la Commissione centrale ed il Comitato esecutivo tanto nei rapporti interni quanto con autorità, uffici e privati;

d) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli con apposita relazione da lui firmata alle deliberazioni della presidenza, del Comitato esecutivo o della Commissione centrale di beneficenza, secondo la rispettiva competenza, e fa eseguire le deliberazioni stesse;

e) firma di regola la corrispondenza, gli atti, contratti e documenti in genere che interessino la Cassa di risparmio e può a sua volta delegare in via continuativa la firma della corrispondenza, degli atti, contratti e documenti in genere che interessino l'Istituto a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa medesima nei limiti delle facoltà conferitegli dal Comitato esecutivo;

f) controfirma i verbali della Commissione centrale di beneficenza e quelli del Comitato esecutivo;

g) compie tutti gli altri atti per i quali abbia avuto delega dalla Commissione centrale di beneficenza, dal Comitato esecutivo o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende d'urgenza e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri Organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 21.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o più vice direttori generali, ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 22.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dai vice direttori generali quando gli stessi siano più di uno, in ordine di anzianità di carica, o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età. In caso di assenza o di impedimento anche del vice direttore o dei vice direttori le funzioni di direttore generale vengono assunte da un dirigente della Cassa all'uopo delegato dal presidente a sensi del comma 3° dell'art. 18 o dal Comitato esecutivo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

TITOLO VIII

Personale

Art. 23.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini del direttore generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Ai dipendenti in organico ed alle loro vedove e figli è accordato il diritto a pensioni e sussidi, secondo le deliberazioni della Commissione centrale e le norme contrattuali in vigore, mediante fondi alimentati annualmente con adeguata appostazione di bilancio.

Art. 24.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Comitato esecutivo dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il Comitato esecutivo può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO IX

Filiali

Art. 25.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie, recapiti, uffici di rappresentanza, delegazioni del credito fondiario ed uffici speciali per l'esercizio del credito agrario.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO X

Operazioni passive

Art. 26.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

La Commissione centrale stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le carateristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 27.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale e di relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 28.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine all'identità ed asistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro i rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 29.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 30.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 31.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 32.

I movimenti versamenti e prelevamenti sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione, ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Comitato esecutivo potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 34.

La Cassa può ricevere depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di depo-

sito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dallo Organo di vigilanza.

Art. 35.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che la Commissione centrale delibererà ai sensi dell'art. 26.

Art. 36.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 37.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 38.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati sia in lire di conto interno che di conto estero o espressi in altra valuta con il rispetto delle norme valutarie vigenti all'atto del deposito.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 39.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 40, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XI

Operazioni attive

Art. 40.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, ad Istituti speciali di credito, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari con semplice garanzia di bilancio a Regioni e a Provincie che presentino sicure situazioni; mutui chirografari a Regioni, a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi e a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ad Enti pubblici, ad Enti morali assistenziali e ad Enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, Provincie e Comuni o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Comitato esecutivo;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, Provincie e Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 41 e 42, nonchè dell'art. 48 lettera *g*), salvo deroga dell'Organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 41.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 42.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 43.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 40 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Comitato esecutivo e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 40 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 40.

Art. 44.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 45.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 40 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Art. 46.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 25. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 47.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 40 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 40 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 25.

Qualora i crediti e contributi di cui alle lettere *f*) e *h*) dello stesso art. 40 abbiano durata superiore ai 25 anni, i mutui chirografari e le operazioni ivi contemplati potranno avere una corrispondente durata, con un massimo di anni 35.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 40 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 10 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'Organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante depositi o aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'Organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 40, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), potranno eccezionalmente essere variati, con deliberazione della Commissione centrale, a condizione che il loro totale non superi il 40 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'Organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XII

Operazioni varie

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse ed oneri a carattere ricorrente, previa totale copertura;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti artt. 41 e 42 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono altresì essere osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *b*) dell'art. 40, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di Magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con Istituti di credito in Italia ed all'estero, effet-

tuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche in deroga ai limiti stabiliti per le operazioni ad una sola firma;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre Aziende o Istituti di credito.

TITOLO XIII

Bilancio

Art. 51.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Comitato esecutivo il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

La Commissione centrale, entro il 31 marzo, approva il bilancio sentito il Collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio al fondo di riserva e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 52.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Disposizione transitoria

La nomina dei sindaci, stabilita a turno per le Amministrazioni provinciali indicate nel secondo comma dell'art. 19 avrà inizio, dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1967, con la designazione da parte delle Amministrazioni provinciali di Bergamo e Brescia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9376)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale del mobile », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale del mobile » che avrà luogo a Milano dal 24 settembre al 1° ottobre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 settembre 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9528)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 settembre 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Lacedonia (Avellino).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1967, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Lacedonia per i motivi indicati nella relazione allegata al decreto stesso e veniva nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Giuseppe Maiella.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il predetto commissario si trovava impegnato nella soluzione di molteplici e complessi problemi amministrativi ed ha attualmente allo stato di avanzata definizione importanti progetti per la realizzazione di indispensabili opere pubbliche.

In tali circostanze la cessazione della gestione straordinaria si appalesa pregiudizievole per gli interessi dell'Ente e, pertanto, si ritiene necessario provvedere alla proroga della gestione anzidetta ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in modo da consentire al commissario di realizzare l'opera intrapresa.

Avellino, addì 4 settembre 1967

Il prefetto: CATALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1967, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Lacedonia e la nomina di un commissario straordinario in persona del dott. Giuseppe Maiella;

Considerata la necessità, per i motivi indicati nella allegata relazione che forma parte integrante del presente provvedimento, di prorogare la durata della gestione straordinaria del Comune suddetto nella misura e nelle forme indicate dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dall'art. 103 del regio decreto 4 dicembre 1923, n. 2839;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Lacedonia, affidata al commissario straordinario dott. Giuseppe Maiella, è prorogata fino alla data del 15 agosto 1967.

Il commissario straordinario del comune di Lacedonia è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

Avellino, addì 4 settembre 1967

Il prefetto: CATALDI

(9464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Partigiani e reduci Balcania », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 settembre 1967, il rag. Alfredo Bruno è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Partigiani e reduci Balcania », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Vittorio Bettini, dimissionario.

(9416)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.330.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9422)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 2.955.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9378)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.527.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9419)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.780.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9420)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 920.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9421)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9423)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9424)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9425)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9426)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9427)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9428)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9429)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9430)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.482.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9431)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.262.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9432)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9433)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.599.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9434)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.595.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a, sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9380)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9381)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.406.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9379)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9382)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Gonnosnò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9383)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9384)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9385)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9386)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.667.504, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9387)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.180.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9388)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.270.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9389)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.771.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9390)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.301.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9391)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.019.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9392)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9393)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.347.088, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9394)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.273.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9395)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.337.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9396)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.816.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.140.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per raggiunti limiti di età, del notaio dott. Antonio Brancaccio, è stato revocato, con decreto ministeriale del 4 settembre 1967, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Napoli, già conferito al predetto notaio con il decreto ministeriale del 14 novembre 1952.

(9536)

Nona estrazione per l'ammortamento del Debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Debito redimibile 5 % 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1968.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(9377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi dell'11 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,73	622,65	622,65	622,68	622,60	—	622,68	622,68	622,70	622,65
$ Can.	578,50	578,60	578,50	578,50	578,40	—	578,50	578,50	578,50	578,50
Fr. Sv.	143,78	143,35	143,31	143,32	143,30	—	143,35	143,32	143,44	143,35
Kr. D.	89,73	89,72	89,7275	89,73	89,70	—	89,70	89,73	89,72	89,70
Kr. N.	87,06	87,05	87,05	87,05	87 —	—	87,03	87,05	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,69	120,78	120,78	120,80	120,70	—	120,79	120,80	120,69	120,65
Fol.	173,19	173,18	173,18	173,21	173,25	—	173,21	173,21	173,19	173,17
Fr. B.	12,54	12,55	12,5475	12,5475	12,55	—	12,5470	12,5475	12,54	12,54
Franco francese	126,92	126,90	126,91	126,93	126,80	—	126,93	126,93	126,91	126,91
Lst.	1733,75	1733,50	1733,10	1733,45	1733,25	—	1733,50	1733,45	1733,60	1733,75
Dm. occ.	155,60	155,61	155,62	155,62	155,50	—	155,645	155,62	155,61	155,60
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,11	24,1125	24,10	—	24,1125	24,1125	24,11	24,11
Escudo Port.	21,63	21,64	21,63	21,625	21,60	—	21,63	21,625	21,60	21,62
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4025	10,38	—	10,4025	10,4025	10,40	10,40

Media dei titoli dell'11 settembre 1967

Rendita 5% 1935	103,50
Redimibile 3,50% 1934	100,775
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,375
Id. 5% (Ricostruzione)	96,525
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,725
Id. 5% (Città di Trieste)	95,70
Id. 5% (Beni Esteri)	95,60
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1967

1 Dollaro USA	622,68
1 Dollaro canadese	578,50
1 Franco svizzero	143,335
1 Corona danese	89,715
1 Corona norvegese	87,04
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	173,21
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1733,475
1 Marco germanico	155,632
1 Scellino austriaco	24,112
1 Escudo Port.	21,627
1 Peseta Sp.	10,402

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 30 *giugno* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1967
registro n. 97 *Esercito, foglio n.* 31

Maglioni Gino, nato a Fiesole il 26 maggio 1894, Distretto militare Firenze, ex tenente colonnello di fanteria complemento. — E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita delle seguenti decorazioni al valor militare concessegli col decreto rispettivamente citato, e dei relativi assegni annui:

medaglia d'argento al valor militare per il fatto d'arme « Monte Rasta (Camporovere), 10 giugno 1917 », decreto luogotenenziale 16 agosto 1918, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1918, registro n. 101, foglio n. 8;

medaglia di bronzo al valor militare per il fatto d'arme « Giannacobo (A.O.), 13-17 aprile 1936 », regio decreto 16 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1937, registro n. 20, foglio n. 184;

medaglia di bronzo al valor militare per il fatto d'arme « Collasc-Marabettiè, 4 aprile 1938 », regio decreto 3 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1940, registro n. 11, foglio n. 82;

croce al valor militare per il fatto d'arme « Keren, 3 febbraio-20 marzo 1941 ». Decreto 30 agosto 1952.

(9373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967 (registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 34), sono stati parzialmente accolti i ricorsi straordinari prodotti il 3 e 4 giugno 1964 dai signori Andriulli Giuseppe, Giugliano Francesco, Sardone Donato, Marsico Edvige, Braucci Maria Rosaria, Galicchio Vittorio e Sivolella Antonio, contro il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento della circolare n. 373 del 18 novembre 1963 che mutava la loro funzione di docenti in quella di insegnanti « coordinatori » di classe di scuola media unificata televisiva e riduceva il coefficiente di rimunerazione dal 260 ruolo *B* al 220 ruolo *C*, con trattamento da non estendersi al periodo delle vacanze estive.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967 (registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 341), è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 16 agosto 1964 dalla prof.ssa D'Orsa Francesca *avverso il provvedimento di trasformazione* dell'incarico della prof.ssa Lo Bue Rosa da annuale in triennale, emesso in data 13 febbraio 1964 dalla Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 1607.

(9221)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA NAPOLI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede dell'Ufficio tecnico erariale in Napoli.

La Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967, ha deliberato, all'unanimità, giusta verbale in data 22 giugno 1967, dichiarando vincitore, per la composizione in mosaico vetrificato (composizione n. 1 di cui all'art. 1 del bando di concorso) il bozzetto distinto dal motto « Il Vascello fantasma » ad opera dell'artista sig. Manfredi Franco nato a Lecce il 5 marzo 1883.

In ordine alla composizione di cui al paragrafo 2 del prefato art. 1 del bando succitato (composizione monumentale in leghe metalliche leggere) la predetta Commissione ha constatato che nessun elaborato è stato presentato, mentre per la composizione di cui al paragrafo tre dello stesso articolo (composizione in bassorilievo di ceramica) la Commissione all'unanimità ha deliberato l'esito negativo del concorso, non presentando gli elaborati prodotti requisiti d'arte sufficienti.

Le opere non prescelte dovranno essere ritirate a cura e spesa degli interessati entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Napoli, addì 4 settembre 1967

Il Provveditore

(9363)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso l'Avvocatura generale dello Stato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 30 agosto 1967).

Sono disponibili nel ruolo del personale esecutivo dell'Avvocatura generale dello Stato, n. 6 (sei) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circ. n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio e siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (e l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9340)

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico ed al 10° corso di specializzazione nucleare.

Il Ministero della difesa comunica che la prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico ed al 10° corso di specializzazione nucleare indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1966) avrà luogo in Roma presso l'Ufficio del capo del servizio tecnico chimico-fisico, via Antonio Scarpa n. 14, il giorno 3 ottobre 1967 alle ore 8,30.

(9537)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 31 agosto 1967 il decreto ministeriale 15 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1967, registro n. 31 Finanze, foglio n. 210, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 23 aprile 1966.

(9246)

Graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 12 agosto 1967 il decreto ministeriale 26 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1967, registro n. 15 Finanze, foglio n. 109, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 agosto 1963.

(9245)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino n. 5 dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile del maggio 1967, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

(9338)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2101 in data 8 febbraio 1967, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Treviso;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Treviso, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei veterinari della provincia di Treviso e dal Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Scivoletto dott. Corrado, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Treviso;

Luisi dott. Elios, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Elio, docente di patologia clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Guidi dott. Guido, direttore del pubblico macello di Padova.

Segretario:

Larenza dott. Gennaro, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Treviso e del Comune interessato.

Treviso, addì 26 agosto 1967

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(9196)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 luglio 1967, n. 32.

Modifica all'art. 12 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 25 dell'11 agosto* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 21 aprile 1961, n. 8;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge regionale stessa, approvato con proprio decreto n. 17 del 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1961, registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 10, modificato con proprio decreto 7 aprile 1964, n. 8, registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 22 aprile 1964, registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 5;

Ritenuta l'opportunità di modificare ulteriormente il testo del primo comma dell'art. 12 di tale regolamento;

Su proposta dell'Assessore alle finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 4 luglio 1967;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 12 del regolamento per la esecuzione della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta 26 maggio 1961, n. 17, è sostituito dal seguente:

« L'insolvenza anche di una sola delle rate, comprese quelle per soli interessi da pagare nel periodo di preammortamento, costituisce, dopo cinque mesi dalla scadenza, decadimento dal beneficio del termine e dall'interesse agevolato, che verrà regolato, in tal caso, in ragione di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla data di scadenza della rata; quanto sopra è valido anche per i mutui cambiari con la differenza però che il termine di cinque mesi dalla scadenza della rata non pagata viene elevato a otto mesi ».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 10 luglio 1967

Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 24 luglio 1967 *- Registro n.* 1 *- Atti del Governo, n.* 6. — BURGHIGNOLI

(9325)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.